

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
LNP**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Molinari Dott. Lucio – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE JULIO CRUZ, SEGUITO SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DEL PROCURATORE FEDERALE, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, per mancata notifica alla Procura Federale.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dott. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 2) **RECLAMO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MATERAZZI MARCO, SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 267 del 13.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.  
Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 22 Maggio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete